



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Con il presente contratto di scrittura privata

TRA

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, P.IVA 00252280128, con sede in Via Rimembranze, 4, rappresentato dalla **dr.ssa Roberta Ramella**, nella sua qualità di Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport, la quale interviene nel presente atto in virtù del decreto sindacale n. 22953 del 18.12.13, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, , di seguito indicato come **COMUNE**

E

l'Associazione **ARTISTI IN PRIMA LINEA** rappresentata dal legale rappresentante sig.ra Emilana Parenzi, con sede legale a MILANO Via Rubens N. 20 - CF 97487490159 (di seguito indicato come **SOCIETÀ**),

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Il **COMUNE** affida alla **SOCIETÀ** la realizzazione dello spettacolo teatrale inserito nella Rassegna comunale "CastellanzaTeatro" dal titolo "**Storie di Seduzione**" di e con **Elena De Dionigi e musiche a cura dell'Associazione Artisti in Prima linea**. Il progetto è allegato al presente atto di cui forma parte integrante.

Art. 2 L' iniziativa di cui al precedente art. 1 si svolge **presso il Teatro di via Dante a Castellanza sabato 8 marzo 2014 alle ore 21.00.**

Art. 3 Il **COMUNE**, per la prestazioni di cui sopra, si impegna a corrispondere alla **SOCIETÀ**, a prestazione artistica effettuata e dietro rilascio di regolare documento contabile, l'ammontare complessivo di **€ 1.560,00.= (millecinquecentosessanta) IVA compresa se dovuta**. Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della fattura.

Art. 4 E' a carico esclusivo della Società:
→ Stampa manifesti con indicazione "Città di Castellanza - Assessorato alla Cultura"
→ la predisposizione di un adeguato impianto audio/luci se necessario
→ montaggio e smontaggio scene
→ gestione delle pratiche di agibilità Enpals (se dovute)

La **SOCIETÀ** garantisce il **COMUNE** circa l'osservanza delle normative fiscali e previdenziali, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità in merito

Art. 5 E' a carico del **COMUNE**:
a) il pagamento degli oneri SIAE;
b) la produzione del materiale pubblicitario (locandine) per tutto quanto indicato all'art. 1 e 2 , in base alle informazioni fornite dalla **SOCIETÀ**.

Art. 6 In caso di annullamento dello spettacolo da parte di uno dei due contraenti entro 20 giorni precedenti la data programmata, nulla sarà dovuto alla controparte. Oltre tale periodo, la parte inadempiente

corrisponderà alla controparte il 50% del cachet di cui all'art. 3, salvo casi di sospensione dovuti a forza maggiore quali calamità naturali, lutti nazionali, gravi eventi socio-politici, catastrofi, epidemie.

Art. 7 Qualora la **SOCIETÀ** si rendesse inadempiente all'obbligo contrattuale e lo spettacolo non dovesse aver luogo per mancanze, ritardi o carenze organizzative alla stessa imputabili, essa sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50% del cachet; sono esclusi da questa clausola i casi dovuti a forza maggiore.

Art. 8 Qualora la **SOCIETÀ** svolga una prestazione non conforme a quanto contenuto nel progetto allegato al presente contratto, il compenso sarà decurtato fino ad un massimo del 50% a giudizio del Responsabile del Settore previa contestazione scritta. La società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla data della contestazione.

Art. 9 Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge ed alle competenti autorità vigenti in Italia e alle consuetudini ivi applicate.

Letto, confermato, sottoscritto

Castellanza, (VA), li _____

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL CAPO SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
f.to *dr.ssa Roberta Ramella*

LA SOCIETÀ
ASSOCIAZIONE ARTISTI IN PRIMA LINEA
f.to *Emiliana Parenzi*